



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE



“Raffaello Foresi”

LICEI CLASSICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE APPLICATE - SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO “FORESI”

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO “BRIGNETTI”

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ASSEMBLEA DI ISTITUTO COMITATO STUDENTESCO

**Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 01/03
del 5 novembre 2025**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del vigente
Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.



“Raffaello Foresi”

LICEI CLASSICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE APPLICATE - SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO “FORESI”

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO “BRIGNETTI”

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI ISTITUTO – COMITATO STUDENTESCO

Il presente regolamento è redatto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e disciplina l'esercizio del diritto di assemblea e il funzionamento del Comitato Studentesco.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DIRITTO DI ASSEMBLEA

Art. 1 – Fonti normative e natura del diritto

Il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola è un diritto soggettivo degli studenti della scuola secondaria superiore, sancito dal D. Lgs. 297/94 (articoli 12, 13 e 14), che ripropone le norme del D.P.R. 416/74 (articoli 42, 43 e 44).

Art. 2 – Oggetto del dibattito e finalità

Le assemblee studentesche (sia di Istituto che di classe) rappresentano un'occasione fondamentale di partecipazione democratica, volta all'approfondimento dei problemi inerenti sia la scuola che la società, con l'obiettivo prioritario della **formazione culturale e civile degli studenti**. L'approfondimento deve sempre svolgersi in funzione di tale formazione e non per altre finalità. L'oggetto del dibattito non deve in alcun caso configurare ipotesi di reato o violare le disposizioni dell'ordinamento penale.

Art. 3 – Tipologie di assemblee

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

TITOLO II: IL COMITATO STUDENTESCO (CS)

Art. 4 – Composizione e ruolo del comitato studentesco

1. Il Comitato Studentesco di Istituto è l'espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Presso ogni plesso si costituisce annualmente un Comitato Studentesco.
2. Il Comitato Studentesco di ogni plesso è composto da **tutti i Rappresentanti di Classe** di quel plesso ed è integrato con diritto di voto dai Rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto.
3. Il Comitato Studentesco può esprimere **pareri o formulare proposte** direttamente al Consiglio di Istituto.

Art. 5 – Frequenza e Svolgimento delle Riunioni del Comitato

1. Il Comitato Studentesco si può riunire al massimo una volta al mese, generalmente da 7 a 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea di Istituto.
2. Le riunioni si svolgono per un massimo temporale di **10 ore in un anno scolastico in orario di lezione**.
3. Le riunioni del Comitato Studentesco, pur non beneficiando delle agevolazioni previste per le assemblee studentesche, possono essere consentite dal Dirigente Scolastico fuori dall'orario delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Art. 6 – Elezione e Requisiti del Presidente e del Vicario

1. Il Comitato Studentesco elegge al suo interno un **Presidente e un Vicario** (o Segretario/Moderatore). La nomina è annuale.



“Raffaello Foresi”

LICEI CLASSICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE APPLICATE - SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO “FORESI”

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO “BRIGNETTI”

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



2. La Commissione elettorale è individuata all'interno dell'assemblea tra i suoi membri (un presidente e due scrutatori) tra i Rappresentanti di classe che non sono interessati a candidarsi. La Commissione predispone il necessario per l'elezione (liste, schede) e redige il verbale.
3. Chi si candida come Presidente o Vicario **non deve avere altre cariche**, in particolare non può essere un rappresentante nel Consiglio di Istituto.

Art. 7 – Compiti del Presidente e del Vicario

1. **Ruolo del Presidente:** Il Presidente è il punto di riferimento per gli studenti del plesso e, insieme ai Rappresentanti d'Istituto, per il Dirigente e gli altri organi. Deve conoscere il presente Regolamento e le disposizioni ministeriali.
2. Il Presidente partecipa al Coordinamento dei Comitati Studenteschi.
3. Nomina, in seno al Comitato studentesco, i componenti del Servizio d'Ordine e il relativo Responsabile.
4. Mensilmente, prima dell'Assemblea di plesso, può chiedere alla Dirigente con un congruo anticipo (almeno 5 giorni) la convocazione del Comitato Studentesco concordando il giorno e l'ora. Durante la riunione, dovrà essere stabilito l'ordine del giorno, la data e le modalità organizzative dell'Assemblea studentesca nonché redatto il modulo di convocazione. Inoltre, il Presidente ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per la richiesta dell'assemblea studentesca. Sul punto, si ricorda che l'Assemblea può essere richiesta dalla metà più uno dei componenti del Comitato Studentesco oppure dal 10% degli studenti. Le firme raccolte devono essere inviate alla Dirigente contestualmente alla richiesta di Assemblea.
5. **Funzioni in Assemblea di Istituto:** Il presidente apre e chiude l'Assemblea. Cura l'ordinato svolgimento della discussione sui punti all'ordine del giorno, garantendo a ognuno la possibilità di esprimere il proprio parere. In caso di votazione, ne stabilisce l'ordine. Può ordinare l'espulsione dall'Assemblea di chiunque causi disordine, dopo opportuni avvertimenti.

Compiti del Vicario: il Vicario aiuta il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni e, se delegato dal Presidente, può presiedere l'Assemblea. Ha il compito di **redigere il verbale** dell'Assemblea, registrando gli interventi più significativi e le delibere assunte.

Art. 8 – Destituzione di Presidente e Vicario

Il Presidente e il Vicario possono essere destituiti per serie motivazioni di inadempienza. La destituzione avviene previa raccolta di firme della **metà più uno dei componenti del Comitato Studentesco** o del **50% degli studenti dell'Istituto**. In caso di destituzione o dimissioni si procederà a nuove elezioni.

TITOLO III: ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE

Art. 9 – Frequenza e Durata

È consentito lo svolgimento di un'Assemblea di Classe che non può eccedere il limite massimo di **due ore mensili**.

Art. 10 – Richiesta di Convocazione e Tempistiche

1. L'Assemblea di Classe è richiesta dal **Rappresentante degli studenti** o dalla **maggioranza degli studenti** della classe.



“Raffaello Foresi”

LICEI CLASSICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE APPLICATE - SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO “FORESI”

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO “BRIGNETTI”

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



2. L'Assemblea di classe va richiesta con un anticipo di almeno **tre giorni** rispetto alla data della riunione.
3. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore di lezione utilizzate. È indirizzata alla Dirigente scolastica (o ad un suo delegato) per la verifica dei requisiti di legittimità.

Art. 11 – Limitazioni Temporalì

L'Assemblea di classe non può essere tenuta **sempre nello stesso giorno della settimana**, nella prima o ultima ora di lezione, né nel mese conclusivo delle attività didattiche.

Art. 12 – Verbalizzazione

Di ogni Assemblea di classe deve essere redatto apposito verbale, da consegnare alla Dirigente scolastica il giorno stesso. Una copia del verbale deve essere conservata dai Rappresentanti di classe.

TITOLO IV: ASSEMBLEE DI ISTITUTO – CONVOCAZIONE, FREQUENZA E DURATA

Art. 13 – Frequenza e Durata

1. È consentito lo svolgimento di **una sola Assemblea di istituto al mese**.
2. L'Assemblea di istituto ha luogo nel limite complessivo delle ore di lezione di una giornata. Non è consentito frazionare tale monte ore né utilizzare le ore non usufruite nei mesi successivi.
3. Non possono aver luogo Assemblee di Istituto nel mese conclusivo delle lezioni, inteso come i 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle attività didattiche, ad eccezione delle assemblee svolte con l'intervento di esperti esterni per trattare di "problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno".

Art. 14 – Richiesta di Convocazione

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della **maggioranza (la metà più uno) del Comitato Studentesco** o su richiesta di almeno il **10% degli studenti**.

Art. 15 – Tempistiche di Preavviso

1. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati alla Dirigente Scolastico.
2. L'ordine del giorno e la data devono essere comunicati al Dirigente Scolastico con un anticipo di **almeno cinque (5) giorni** prima dello svolgimento dell'Assemblea.
3. **Assemblea Straordinaria:** Il termine di preavviso è ridotto a **due (2) giorni**. In casi comprovati di particolare urgenza, il Dirigente Scolastico può concederne lo svolgimento.
4. La Dirigente scolastica, verificata la legittimità della richiesta e la rispondenza dell'ordine del giorno alle finalità previste, appone il visto dandone comunicazione alla comunità scolastica tramite avviso in bacheca e/o circolare di servizio.



“Raffaello Foresi”

LICEI CLASSICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE APPLICATE - SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO “FORESI”

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO “BRIGNETTI”

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



TITOLO V: Modalità Comuni di Svolgimento e Vigilanza

Art. 16 – Modalità di Svolgimento e Articolazione

1. L'Assemblea di Istituto può articolarsi in **assemblee distinte per plesso** in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali.
2. Le ore destinate alle assemblee (di Istituto o di classe), a richiesta degli studenti, possono essere utilizzate per lo svolgimento di **attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo**.

Art. 17 – Partecipazione degli Studenti

1. La partecipazione all'Assemblea è **facoltativa**.
2. Gli studenti che non desiderano partecipare devono rimanere in classe per svolgere attività di recupero e/o approfondimento.
3. Non è consentito l'abbandono dell'Assemblea prima della sua conclusione. Il servizio d'ordine dovrà garantire il regolare svolgimento delle attività e la registrazione delle presenze almeno all'inizio ed al termine dell'assemblea (appello e controappello)

Art. 18 – Partecipazione della Dirigente scolastica e dei Docenti

1. All'Assemblea di Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino. Né il regolamento interno né deliberazioni del Consiglio di Istituto possono limitare tale diritto.
2. Nel caso in cui sia previsto l'intervento di esperti esterni per trattare di "problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno" o comunque in ogni caso nel quale le attività dell'assemblea siano da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti, i docenti hanno l'obbligo di prestare la dovuta sorveglianza.
3. Negli altri casi, i docenti dovranno essere presenti a scuola secondo il proprio orario di servizio per assicurare lo svolgimento delle attività di recupero e/o di approfondimento per gli alunni che non intendano partecipare all'Assemblea.

Art. 19 – Partecipazione di Esperti

1. Alle Assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, a fini di formazione culturale e civile degli studenti.
2. Gli esperti possono essere invitati ad un numero non superiore a **quattro (4) assemblee all'anno**.
3. I nominativi degli esperti e gli argomenti devono essere indicati unitamente all'ordine del giorno
4. La partecipazione degli esperti deve essere preventivamente **autorizzata dal Consiglio di Istituto**.
5. Nel caso in cui venga prevista la partecipazione di uno o più esperti esterni alla Assemblea di Istituto è fatto obbligo di richiedere il preventivo parere del Consiglio di Istituto **almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea** e, in ogni caso, è fatto divieto di invitare qualsiasi esperto esterno senza che sia stato emesso il preventivo parere favorevole da parte del Consiglio di Istituto. Della correttezza della presente procedura sono responsabili in solido il Presidente del Comitato studentesco ed i Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto.



“Raffaello Foresi”

LICEI CLASSICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE APPLICATE - SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO “FORESI”
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - ISTITUTO ALBERGHIERO “BRIGNETTI”

AGENZIA FORMATIVA - B.U.R.T. DECRETO N. 20427 – 19.12.2018



Art. 20 – Vigilanza e Potere di Intervento del Dirigente Scolastico

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o dal Presidente eletto. Il Comitato **deve nominare** un Servizio d'Ordine.
2. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di **violazione del regolamento** o di **constatata impossibilità di ordinato svolgimento** dell'assemblea. Questo potere è esercitabile anche se l'Assemblea non ha provveduto a darsi il regolamento.
3. L'intervento del Dirigente deve essere attuato quando gli organi preposti all'ordinato svolgimento (Presidente, Comitato studentesco o Servizio d'Ordine) non siano manifestamente in grado di provvedere.
4. In caso di violazione del regolamento, il Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori può **sospendere lo svolgimento dell'Assemblea** e far riprendere le lezioni.

Art. 21 – Regolamento e Verbalizzazione dell'Assemblea di Istituto

1. Il Comitato studentesco, entro due mesi dal proprio insediamento, deve redigere un apposito regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Istituto.
2. L'approvazione di tale regolamento è obbligatoria e deve essere inviata in visione al Consiglio di Istituto. Tuttavia, l'efficacia del regolamento **non è subordinata all'approvazione del Consiglio**.
3. L'Assemblea deve essere verbalizzata. Il verbale, sottoscritto e firmato dal Presidente e dal Segretario (Vicario), deve essere consegnato al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori **entro cinque (5) giorni** alla data di svolgimento. Una copia del verbale deve essere custodita agli atti dell'Istituto.